



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 558/A/421.2/70 / 456

Roma, 8 FEB. 2005

OGGETTO: Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO - BOLZANO

e, per conoscenza:

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI

ROMA

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

Il recente sviluppo del settore della videosorveglianza risponde ad avvertite necessità di sicurezza ed è stato determinato, in molti casi, dalle esigenze di implementazione tecnologica del sistema di controllo del territorio e di diffusione della legalità, sia per effetto dell'impatto nelle Regioni del Sud delle Misure del Programma Operativo Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno, sia in virtù di Accordi siglati in materia con le Amministrazioni locali e regionali allo scopo di contrastare fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano, sia infine per effetto di iniziative nel mondo produttivo e delle associazioni.

Il moltiplicarsi delle iniziative in questione da parte di privati, associazioni di categoria ed enti locali, può ben considerarsi segno tangibile del generale consenso incontrato dalla politica di valorizzazione e integrazione di tutte le risorse disponibili, pubbliche e private, perseguita dall'Amministrazione dell'Interno allo scopo di rafforzare il sistema nazionale della pubblica



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sicurezza, coinvolgendo, in una logica partecipativa avanzata, tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Ciò nondimeno, la complessità del quadro emergente dalle diverse iniziative induce a considerare quanto mai necessaria ed urgente un'azione volta ad armonizzare e razionalizzare le iniziative in parola, tenendo conto delle diverse esigenze di carattere primario in gioco:

- la doverosa considerazione e tutela dei diritti dei cittadini, e, quindi, la tutela della riservatezza dei dati personali, secondo le linee d'azione predisposte dal Garante per la protezione dei dati in questione, con il "decalogo" del 29 novembre 2000 e, da ultimo, con il provvedimento generale del 29 aprile 2004, al quale si fa rinvio;
- il rispetto delle competenze dei soggetti pubblici interessati, a garanzia anche dell'efficacia degli interventi, secondo linee di imputazione coerenti con le rispettive attribuzioni e tipologie d'intervento;
- la garanzia tecnico-operativa dell'efficacia dei sistemi, soprattutto quando essi siano in qualsiasi modo collegati con le sale o centrali operative delle Forze di polizia;
- l'armonizzazione, infine, delle esigenze della sicurezza primaria, di cui primi garanti sono le Forze di polizia dello Stato, con l'evoluzione del "sistema" verso il ricorso sempre più frequente a forme di sicurezza partecipata e sussidiaria.

La presente direttiva attiene in particolar modo a questi ultimi aspetti, avendo di mira i sistemi di videosorveglianza adottati dalle Forze di polizia per il controllo del territorio e quelli che, pur adottati da soggetti pubblici o privati diversi, per l'essere comunque funzionali all'attività delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, sono stati sinora attestati, in base a strumenti pattizi, in tutto o in parte, anche in funzione di teleallarme, presso le sale o centrali operative degli organi di polizia a competenza generale.

Essa non incide, pertanto, sulle autonome valutazioni dei privati e dei soggetti pubblici, anche locali, relativamente alle videosorveglianze ed ai sistemi di teleallarme di specifico ed esclusivo interesse, attivate e gestite integralmente con mezzi propri, nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza privata e, rispettivamente, dei compiti di pertinenza degli enti locali e degli altri soggetti pubblici interessati.

Nella sopra delineata prospettiva, di più diretto interesse istituzionale, un primo profilo sul quale occorre attirare l'attenzione delle SS.LL. riguarda, innanzi tutto, la fase relativa alla scelta di attivare o meno un sistema di videosorveglianza.

A questo proposito, si conferma l'esigenza di una stretta interrelazione fra l'impiego di tali apparati e le effettive necessità di prevenzione e repressione dei reati e degli altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, e quelle di pronto intervento ai fini della sicurezza e del soccorso pubblico, senza di cui verrebbero meno i criteri della necessità, della pertinenza e della non eccedenza dei dati e dei relativi trattamenti, statuiti dal codice in materia di protezione dei dati personali.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Conseguentemente, anche la scelta delle aree dovrà essere particolarmente oculata, nell'ambito di un procedimento che veda interessati i Comitati Provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, eventualmente allargati ai responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 128/2001.

In seno ai Comitati potranno essere esaminate le effettive esigenze e la concreta utilità degli apparati di telecontrollo, anche al fine di evitarne un'ingiustificata proliferazione, valorizzando gli esiti valutativi emergenti dall'attuazione dei piani coordinati di controllo del territorio, particolarmente in relazione ad aree nelle quali sia stata evidenziata la necessità di potenziare l'attività di prevenzione.

Criteri altrettanto scrupolosi saranno adottati per quanto concerne l'attivazione di sistemi di telecontrollo che coinvolgono le sale o centrali operative delle Forze di polizia a competenza generale, al fine di garantire, insieme alla compatibilità tecnica dei sistemi di visione, allarme e trasmissione dei dati con le tecnologie in uso presso le predette sale o centrali, l'efficienza e funzionalità del sistema, anche in sede di intervento operativo.

Sotto il profilo tecnologico, in particolare, si rinvia alla nota tecnica allegata recante i relativi parametri di compatibilità. Sotto quello funzionale, si richiama l'attenzione sul fatto che lo sviluppo degli apparati di videosorveglianza deve coniugarsi con l'esigenza di garantire l'efficacia e la tempestività della risposta delle Forze di polizia, a fronte delle situazioni emergenti. Per questo motivo i collegamenti con le sale o centrali operative dovranno essere necessariamente circoscritti, indipendentemente dalle tecnologie applicate, in considerazione dell'articolazione organizzativa e funzionale delle stesse Forze di polizia, necessariamente dimensionata sulle risorse disponibili e sulle complessive esigenze di sicurezza del territorio.

La diretta visualizzazione delle immagini rilevate dai sistemi in parola nelle sale o centrali operative potrà essere, quindi, mantenuta nei soli casi, rigorosamente limitati, di obiettivi "istituzionali" particolarmente sensibili, che fanno parte di una configurazione sistemica dei mezzi di allarme e di intervento a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, o di obiettivi di interesse strategico per la sicurezza primaria.

Qualora le esigenze di videosorveglianza e teleallarme non implicino l'osservanza dei rigorosi criteri sopra enunciati, e sempre che sussistano i requisiti di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati e dei trattamenti) sopra delineati potrà essere valutata una soluzione mediata, in forza della quale il flusso delle immagini prodotte dai sistemi giunga, a seconda degli obiettivi da vigilare e nel fondamentale rispetto delle competenze istituzionali, presso gli organi di polizia locale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di polizia, nei casi in cui vengano riscontrati allarmi o anomalie.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nel contesto delineato, il ruolo delle Forze di polizia sarà quindi ricondotto alla fisiologia dell'attivazione delle adeguate misure di intervento in seguito all'allertamento cui il soggetto deputato al monitoraggio dei sistemi provvederà quando le immagini ne indichino l'effettiva esigenza, ovvero, fuori della flagranza del reato o di un fatto comunque lesivo dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla acquisizione, per l'esame investigativo, delle immagini o altri segnali relativi a possibili situazioni di rischio, eventualmente detenuti in conformità alle sopra ricordate linee d'azione predisposte dal Garante.

Nello specifico, il soggetto che propone l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza, oltre ad approvvigionarsi di adeguata strumentazione, connettività e relativa manutenzione, dovrà provvedere, nella rigorosa osservanza della normativa posta a tutela dei dati personali, anche ai servizi di gestione, memorizzazione e monitoraggio delle immagini, provvedendo all'allertamento immediato dell'organo di polizia nei casi di effettiva esigenza e mettendo, comunque, a sua disposizione, come detto, i segnali e le immagini relative a situazioni di rischio, appositamente selezionate, ivi comprese le registrazioni dei fatti che, anche fuori della flagranza del reato, presentino anomalie suscettibili di interesse investigativo, come potrebbe verificarsi nel caso delle registrazioni di attività che, ad un successivo approfondimento, possono risultare fasi preparatorie di un'azione criminosa e concorrere alla individuazione dei colpevoli.

Resta inteso che anche la conservazione di quest'ultima documentazione dovrà conformarsi a criteri temporali ben precisi, correlati alla durata delle indagini.

Premesso che per gli impianti di videosorveglianza che non siano di pertinenza diretta dell'Amministrazione ogni onere finanziario, compreso quello connesso alla gestione del sistema, deve essere interamente soddisfatto dall'ente o altro soggetto proponente, si sottolinea che, nel caso di connessione diretta, il soggetto medesimo dovrà farsi carico altresì degli oneri di approvvigionamento, connessione e manutenzione relativi agli apparati dedicati alla specifica esigenza posti a disposizione delle Forze di polizia.

In relazione a quanto sopra, le SS.LL. vorranno curare che le Forze di polizia, comprese quelle a competenza specialistica, e tutti i soggetti (Enti territoriali, Associazioni di categoria e privati) che interagiscono con le stesse nella realizzazione dei progetti di videosorveglianza osservino strettamente i criteri sopra delineati, che rispondono ai principi di carattere generale perseguiti dall'Amministrazione, sui quali si ritiene utile soffermare, qui di seguito, l'attenzione con alcune conclusive considerazioni.

Premesso che un incremento generale della sicurezza delle città e dei cittadini deve puntare necessariamente sullo sviluppo di politiche integrate della prevenzione, anche attraverso una maggiore sinergia fra la "sicurezza primaria" propria degli organi specificamente preposti alla sicurezza pubblica, gli organi di polizia locale, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e gli operatori della "sicurezza sussidiaria", con particolare riguardo agli Istituti di Vigilanza privata, va



# *Ministero dell'Interno*

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sottolineata la necessità di un'attenta considerazione dei diversi ambiti istituzionali, intesa a prevenire che i sistemi di controllo partecipato possano alterare il corretto rapporto tra gli stessi.

In tale quadro, nel ribadire che - salvo che per gli obiettivi istituzionali o di interesse strategico per la sicurezza primaria - l'attività di gestione e di controllo degli apparati di videosorveglianza deve essere effettuata dalle Polizie locali o dagli Istituti di Vigilanza privata, a seconda degli obiettivi da vigilare, vanno evidenziati la funzione integratrice ed il ruolo di complessivo potenziamento funzionale di tale soluzione alternativa e "mediata", che potrà - ove ritenuto dalla SS.LL. in relazione alle circostanze e alle disponibilità locali, ed anche sulla base di specifiche intese-essere implementata con collegamenti diretti per particolari esigenze di carattere assolutamente contingente. Le SS.LL. vorranno valutare, in ogni caso, l'opportunità di promuovere una specifica attività formativa per il personale addetto agli apparati di videosorveglianza, contemplando altresì, in funzione delle finalità di prevenzione generale perseguite, per quello non appartenente alle Forze di polizia, la possibilità di collaborazione da parte delle stesse nel suddetto percorso formativo.

Gli enunciati principi generali, che attengono anche alle convenzioni sviluppate nell'ambito dei progetti di telecontrollo connessi al Programma Operativo Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno, devono intendersi riferiti a tutti i protocolli sottoscritti e sono, in ogni caso, vincolati all'osservanza delle note direttive ministeriali in tema di raccordo con gli organi centrali.

PEL MINISTRO  
IL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
(De. Genaro)

B  
L

## SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

### Nota Tecnica

Premessa fondamentale è che l'installazione di sistemi di videosorveglianza facenti capo a strutture pubbliche e private deve essere realizzata nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle Sale/Centrali Operative delle Forze di Polizia.

Tali impianti sono destinati ad assolvere funzioni riconducibili essenzialmente a:

a. Osservazione diretta da remoto.

Gli apparati consentono di osservare una determinata area quando, in presenza di particolari eventi, se ne ravvisi l'esigenza (ad esempio, transito di pubbliche manifestazioni nella zona servita dall'impianto). Al riguardo, è assolutamente necessario che il tempo di trasmissione dell'immagine, tra l'accadimento reale e quello visualizzato dall'operatore, sia ridotto al minimo.

b. Videosorveglianza.

Il sistema effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto. La relativa strumentazione deve prevedere l'impiego di:

- sensori meccanici o elettromagnetici esterni alle telecamere (ad esempio per la possibilità di rilevare il transito o la sosta di una autovettura);
- sistemi per la registrazione delle sorgenti video in continuo o su allarme;
- sistemi software di variazione ed analisi delle immagini (ad esempio, per la capacità di rilevare l'asportazione di un oggetto o, tra tante persone in piedi, la presenza di una sdraiata).

Le tecnologie hardware e software devono permettere la gestione automatica di "allarmi video".

Di seguito, sono riportate specifiche indicazioni tecniche per l'installazione e l'integrazione degli impianti di videosorveglianza con i sistemi in uso nelle Sale/Centrali Operative:

- l'invio dei segnali video dalle strutture pubbliche e private verso le Sale/Centrali Operative delle Forze di Polizia deve essere convogliato con un unico collegamento fisico, il cui protocollo di comunicazione sia di tipo IP, dimensionato con una larghezza di banda adeguata al numero di sorgenti video gestite e comunque in grado di visualizzare, in modalità "full motion" (diretta), almeno una singola sorgente video;
- presso le menzionate Sale/Centrali Operative deve essere presente un software per la gestione delle sorgenti video, che risponda alle seguenti caratteristiche:
  - visualizzazione (anche di immagini multiple) di tutte le telecamere che afferiscono al server di videosorveglianza;

- visualizzazione automatica, con segnalazione di allarme audio e visivo, di immagini video provenienti da una telecamera per la quale si siano verificate condizioni di allarme;
  - registrazione (e riproduzione) delle immagini di una o più sorgenti video, in modalità manuale (gestita dall'operatore) ed automatica (al verificarsi dell'allarme e/o su rilevazione di movimento);
  - comunicazione con il sistema Video Server presente presso le strutture pubbliche e private con protocollo IP;
  - fruibilità delle interfacce software (API – Application Programming Interface), per l'integrazione con sistemi già presenti presso le Sale/Centrali Operative;
  - compatibilità del software con i sistemi operativi (Windows 2000 e XP) utilizzati presso le Sale/Centrali operative;
- le comunicazioni IP tra la componente software delle Sale/Centrali Operative ed i Video Server presenti presso le strutture pubbliche e private devono avere un alto livello di sicurezza e riservatezza (ad esempio connessioni SSL Secure Socket Layer).

Schema di interconnessione tra i centri delle strutture pubbliche e private e le Sale/Centrali Operative dei Comandi delle Forze di Polizia:

